



STATUTO

AIR AMBULANCE **Società Mutuo Soccorso**



AIR AMBULANCE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

**Atto di costituzione in data 7.5.2010 redatto dal dr. Paolo Lovisetti, notaio in Milano,
iscritto al Collegio Notarile di Milano
Repertorio n. 297440 / 49060 Registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 5 il
24.5.2010 al n. 10665 Serie 1T**



STATUTO COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art. 1

E' costituita ed acquisisce personalità giuridica, ai sensi e per gli effetti della legge 15 aprile 1886 numero 3818, una Società di Mutuo Soccorso con la denominazione AIR AMBULANCE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO che nel presente statuto viene indicata, per brevità, come Società di Mutuo Soccorso.

Art. 2

La Società di Mutuo Soccorso ha sede nel Comune di Milano. Spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, nonché di istituire o di sopprimere sedi secondarie, delegazioni, sezioni ed uffici in altre località. Spetta all'Assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni. La Società di Mutuo Soccorso può articolare la propria attività in sezioni territoriali, aziendali e di categoria. Apposito regolamento fissa le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni.

Art. 3

La Società di Mutuo Soccorso ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 4

La Società è retta dai principi della mutualità, è senza fini di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei principi mutualistici. La Società ha lo scopo di erogare ai suoi associati e senza alcun fine di speculazione e di lucro, assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti di legge e con le modalità stabilite da apposito Regolamento.

La Società si propone di:

- a) svolgere attività di assistenza sanitaria ed economica, sia in forma diretta che indiretta, anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, nonché gestendo direttamente presidi e strutture sanitarie ed assistenziali;
 - b) svolgere attività di assistenza sanitaria integrativa rivolta ai soci che aderiscono singolarmente e volontariamente alla Società oppure in conformità a contratti di lavoro, di accordo e regolamento aziendale, come previsto dalle leggi vigenti, stipulando a tal fine accordi, convenzioni e polizze con imprese autorizzate ai sensi di legge;
 - c) erogare agli associati assistenze economiche in caso di vecchiaia, infortunio, invalidità e malattia;
 - d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
 - e) partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i Soci ed i loro familiari;
- agli associati assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia; sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- f) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte quelle iniziative che saranno ritenute idonee a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Per realizzare tutto quanto sopra previsto, la Società potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.

In particolare sarà possibile:

- 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
- 2) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico;
- 3) promuovere e costituire Fondi Sanitari integrativi ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.

I limiti, le norme ed i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in appositi regolamenti interni da approvarsi dall'Assemblea. L'ambito territoriale di riferimento delle finalità statutarie è quello nazionale, ma il Consiglio di Amministrazione potrà estenderlo in campo internazionale, ed in particolare in quello della Comunità Europea, nel rispetto delle leggi vigenti. Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società di Mutuo Soccorso potrà stipulare convenzioni con strutture sanitarie, para-sanitarie, centri di assistenza, aziende di credito, compagnie di assicurazione ed ogni altro ente pubblico e privato. La Società di Mutuo Soccorso potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Società di Mutuo Soccorso potrà stabilire rapporti con organismi mutualistici, a livello locale, nazionale ed internazionale e partecipare a consorzi ed enti la cui attività è ritenuta utile ai fini dello sviluppo e del raggiungimento degli scopi della Società di Mutuo Soccorso.



SOCI

Art. 5

Il numero dei soci è illimitato. I soci si possono suddividere nelle seguenti categorie:

- a) soci ordinari;
- b) soci sostenitori;
- c) soci onorari.

Possono essere soci ordinari le persone fisiche che ne facciano richiesta, compresi i minori di età; in tal caso i rapporti con la Società saranno svolti da chi ne esercita la patria potestà. Possono essere soci sostenitori le persone fisiche e giuridiche che per mezzo dei propri apporti volontari intendano partecipare a programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo della Società di Mutuo Soccorso e/o sostenere economicamente in ogni forma possibile l'attività della stessa.

Le contribuzioni volontarie deliberate dei soci sostenitori non impegnano i medesimi soci a ripetere nel tempo tali contribuzioni in quanto trattasi di liberalità spontaneamente erogate a favore della Società di Mutuo Soccorso.

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società. Essi non hanno diritto di voto nelle assemblee né diritto di usufruire delle prestazioni erogate dalla Società.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. La domanda dei soci ordinari e sostenitori, se persone fisiche, deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e attività svolta;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla Società di Mutuo Soccorso;
- c) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

La domanda dei soci sostenitori, se diversi dalle persone fisiche, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, oggetto sociale e data di costituzione;
- b) l'impegno a versare la quota di ammissione alla Società di Mutuo Soccorso;
- c) la disponibilità alle contribuzioni liberali, funzionali al conseguimento degli scopi sociali;
- d) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Alla domanda dovrà essere allegato l'estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il vincolo sociale si costituisce alla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione ed è subordinato al pagamento della quota di ammissione. Il diritto alle prestazioni sorge dopo il pagamento della quota di ammissione e dei contributi sociali, trascorso l'eventuale periodo di carenza nei termini e con le modalità fissate dal regolamento interno che disciplina le prestazioni garantite.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Il socio può recedere dalla Società dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso, a suo insindacabile giudizio, il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente la Società di Mutuo Soccorso, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
- c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della Società di Mutuo Soccorso;
- d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti previsti dal successivo art. 15 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e) senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società di Mutuo Soccorso, ed in particolare si renda moroso nel versamento della quota di ammissione ovvero dei contributi sociali così come determinati dall'Assemblea ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola, e la esclusione potrà aver luogo solo trascorsi 30 (trenta) giorni dal detto invito e sempreché il socio si mantenga inadempiente.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8 e 9 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere all'Arbitro di cui al successivo art. 28. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere proposto con lettera raccomandata entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione; esso non sospende l'efficacia della deliberazione.



PATRIMONIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio della Società di Mutuo Soccorso è costituito:

- a) dal fondo sociale che è formato dalle quote di ammissione versate dai soci ordinari e

stabilite dall'Assemblea tra un minimo di dieci (dieci) euro ed un massimo di 100 (cento) euro, e dalle quote di ammissione versate dai soci sostenitori, pari a euro 10.000 (diecimila);
b) dai contributi dei soci nella misura stabilita dall'Assemblea per il ripianamento dell'eventuale disavanzo di gestione rilevato nel bilancio annuale;
c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui al successivo art. 13;
d) da eventuali riserve straordinarie formate con lasciti o donazioni.

Ai sensi dell'art. 8 della legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donante.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, titoli di stato o garantiti dallo stato o in depositi presso Istituti di credito o obbligazioni degli stessi.



CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Art. 12

I contributi dovuti dai soci al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte dei Soci.



ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art. 13

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati al fondo di riserva. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della Società o all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



ORGANI SOCIALI

Art. 14

Sono organi della Società di Mutuo Soccorso:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato dei Sindaci; d) il collegio sindacale, in sostituzione del Comitato dei Sindaci.



ASSEMBLEA

Art. 15

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro centottanta giorni, qualora ricorrano esigenze particolari, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea ordinaria delibera altresì per:

- a) la nomina degli amministratori, del Comitato dei Sindaci o del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti;
- b) l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, ad eccezione di quelli relativi alle prestazioni mutualistiche ed assistenziali di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dell'organo di controllo;
- d) tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera per:

- a) le modifiche al presente statuto;
- b) lo scioglimento anticipato della Società di Mutuo Soccorso;
- c) la nomina dei liquidatori.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà utile secondo le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo. Il Consiglio di Amministrazione potrà comunque convocarla in luogo diverso dalla sede sociale purché nel territorio nazionale.

L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei soci stessi oppure dal Comitato dei Sindaci, qualora ricorrano gravi motivi.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggere in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito per posta ordinaria almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nel suddetto avviso potrà essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In alternativa all'invio dell'avviso, la convocazione potrà essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, purché siano iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero di telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di ulteriori mezzi di diffusione dell'avviso stesso.

Art. 17

Sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono valide in prima convocazione quando sia presente e rappresentata almeno la maggioranza dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti dei soci presenti e rappresentati nell'Assemblea ordinaria e con la maggioranza dei due terzi nell'Assemblea straordinaria. Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, le deliberazioni relative

devono essere prese con il voto favorevole dei quattro quinti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 18

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che non siano in mora nei versamenti dei contributi sociali. Ciascun socio ha un voto. In ogni caso i voti complessivamente spettanti ai soci sostenitori non possono superare la misura di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da altri soci mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Art. 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di quest'ultimo da persona designata dall'Assemblea. La nomina del segretario è fatta dall'Assemblea. Il segretario può essere un non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.



CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri di cui tre designati su lista presentata dai soci sostenitori, e scelti in ogni caso tra i soci ordinari. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina. In mancanza di fissazione del termine, essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Gli amministratori sono sempre rieleggibili. I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed un Vice Presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Comitato dei Sindaci, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. La sostituzione degli amministratori è deliberata nel rispetto delle norme statutarie che prevedono riserve per le varie categorie di Soci in materia di designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Comitato dei Sindaci o il Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nessun compenso spetta agli Amministratori per la loro carica; ad essi spetta unicamente il rimborso delle spese sostenute per conto della Società di Mutuo Soccorso nell'esercizio delle loro mansioni e nei limiti fissati dall'Assemblea per tutta la durata del mandato, prima

della nomina stessa. L'eventuale remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'organo di controllo.

Art. 21

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. Di norma il Consiglio di Amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso purché nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi, almeno un giorno prima della riunione, ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Sono prese con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e sempre a voto palese le deliberazioni relative:

1. alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. alla sostituzione degli amministratori che nel corso dell'esercizio vengono a mancare;
3. alla ammissione di nuovi soci sostenitori;
4. alle richieste di affidamenti bancari di qualunque tipo;
5. alle acquisizioni o cessioni di immobili, alla partecipazione a società o enti;
6. alla disciplina delle prestazioni mutualistiche ed assistenziali;
7. alle proposte predisposte dal Consiglio per la modifica del presente statuto e per l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni di competenza assembleare;
8. alla convocazione dell'Assemblea avente ordine del giorno diverso da quello dell'approvazione del bilancio.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società di Mutuo Soccorso. Esso può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea, e salve le particolari maggioranze di cui al precedente articolo 21.

Può perciò anche deliberare l'adesione della Società di Mutuo Soccorso a consorzi ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla Società di Mutuo Soccorso stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art. 23

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società di Mutuo Soccorso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice

Presidente o, in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere designato dal Consiglio. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare i propri poteri ad altro consigliere, nonché, con speciale procura, ad impiegati e collaboratori della Società di Mutuo Soccorso e solo per singoli atti o categorie di atti.

Art. 24

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre sedute consecutive è considerato decaduto.



COMITATO DEI SINDACI

Art. 25

Il Comitato dei Sindaci si compone di tre membri effettivi ed eventualmente anche di due supplenti, eletti, anche fra non soci, dall'Assemblea. L'Assemblea nomina pure il Presidente del Comitato dei Sindaci che sarà scelto tra i candidati di una lista presentata dai soci sostenitori. Il Presidente del Comitato dei Sindaci ed uno dei sindaci supplenti, se nominati devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Comitato è stato ricostituito. I sindaci sono sempre rieleggibili.

L'Assemblea stabilisce per i Sindaci, prima della nomina, un compenso per tutta la durata del mandato nonché il rimborso delle spese sostenute per conto della Società di Mutuo Soccorso nell'esercizio del loro ufficio, entro limiti prefissati. Delle riunioni del Comitato dei sindaci deve redigersi verbale, da iscriversi in apposito libro.

Il Comitato è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 26

Il Comitato dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società di Mutuo Soccorso e sul suo concreto funzionamento. Il Comitato dei Sindaci in particolare verifica:

- a) nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale;
- b) se il bilancio d'esercizio corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e se è conforme alle norme che lo disciplinano.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Comitato dei Sindaci può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari. Degli accertamenti eseguiti deve farsi notazione nell'apposito libro verbali.

Art. 26 - bis

Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, in luogo del Comitato dei Sindaci, sarà nominato il Collegio Sindacale di tre membri effettivi e due supplenti, al quale si applicano le

disposizioni del codice civile per le società per azioni. Per la nomina ed i compiti del collegio sindacale si rimanda alle disposizioni di legge. Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è affidata a revisore legale dei conti o società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

Art. 27

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio. I Sindaci devono convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori. I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 28

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci ordinari o sostenitori e la Società di Mutuo Soccorso, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui ha sede la Società di Mutuo Soccorso il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società di Mutuo Soccorso.

La sede dell'arbitro sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diverse decisioni dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.



REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 29

Il patrimonio sociale è destinato in via esclusiva al raggiungimento degli scopi sociali previsti dal presente statuto. Pertanto i soci non potranno per nessun motivo addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale nemmeno all'atto dello scioglimento della Società di Mutuo Soccorso. Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.



DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società di Mutuo Soccorso potrà essere

disciplinato da uno o più regolamenti interni predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione. Tramite regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della Società di Mutuo Soccorso.

Art. 31

In caso di scioglimento della Società di Mutuo Soccorso, l'Assemblea con la maggioranza prevista nell'art. 17 per lo scioglimento anticipato della Società di Mutuo Soccorso, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Il patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altro organismo mutualistico o a mutualità prevalente, salve le diverse destinazioni eventualmente previste da inderogabili norme di legge.

Art. 32

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto, si applicano le norme in materia di Società di mutuo soccorso, di cui alla legge n. 3818 del 15 aprile 1886, e di associazioni giuridicamente riconosciute.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me fattane ai comparenti, che lo approvano e firmano con me notaio nei modi di legge, alle ore 19,55.

Consta di quattro fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia per quattordici pagine e parte della quindicesima, da me completato.